

**Mancata ammissione del praticante all'esame orale: necessaria la motivazione.**

**N. 00036/2009 REG.SEN.**

**N. 02453/2008 REG.RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia  
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,  
Sul ricorso numero di registro generale 2453 del 2008, proposto da:  
Malaspina Domenico, rappresentato e difeso dagli avv. Catia Puliafito, Salvatore Garofalo,  
con domicilio eletto presso Luigi Cimino in Catania, via Musumeci, 139;

***contro***

Ministero della Giustizia, Commissione Esami di Avvocato - Corte D'Appello di Catania, 3<sup>a</sup>  
Sottocomm. Esami Avvocato c/o Corte Appello Cagliari, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

**ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO - MANCATA  
AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI.**

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissione Esami di Avvocato - Corte D'Appello  
di Catania;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di 3<sup>a</sup> Sottocomm. Esami Avvocato c/o Corte Appello  
Cagliari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/11/2008 il dott. Francesco Brugaletta e  
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Visto l'art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000, n. 205, in base al quale, nella Camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Tar può decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, ove si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso stesso;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;

Premesso quanto rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio;

A - Visti l'art. 23, comma 7, l'art. 24, comma 1, e l'art. 17 bis, comma 2, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellati dal D.L. 21 maggio 2003 n. 112, nel testo integrato dalla legge di conversione 18 luglio 2003, n. 180, in base ai quali, nel valutare le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, la Commissione giudicatrice assegna dei voti numerici ai singoli elaborati;

Visto l'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in base al quale "Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti ... lo svolgimento dei pubblici concorsi ... deve essere motivato ... La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

Viste le ordinanze 14 novembre 2005, n. 419 e 27 gennaio 2006 n. 28, con le quali la Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale rispettivamente dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e degli artt. 23, comma 5, 24, comma 1 e 17 bis, comma 2, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e successive modificazioni (in quanto volte ad ottenere l'avallo della Corte ad una certa interpretazione delle disposizioni impugnate, piuttosto che a sottoporre alla stessa un dubbio di legittimità costituzionale), ha tuttavia esplicitamente escluso che "la tesi dell'inesistenza di un obbligo di motivazione per gli esami di abilitazione e in generale per i concorsi costituisca << diritto vivente >>", suggerendo di fatto ai giudici remittenti di optare per una soluzione ermeneutica conforme ai principi costituzionali di cui artt. 3, 24, 97, 98 e 113 Cost., dei quali era stata denunciata la lesione.

Visto l'art. 11, comma 5, del Decreto Leg.vo 24 aprile 2006 n. 166 che, nel disciplinare le modalità di correzione delle prove scritte del concorso notarile, prescrive testualmente:

"Il giudizio di non idoneità è motivato. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione".

Visto altresì l'art. 12, comma 5, dello stesso Decreto Leg.vo che, nel disciplinare le modalità di svolgimento delle prove orali del concorso notarile, così dispone:

"La mancata approvazione è motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione".

Rilevato che le due norme da ultimo riportate, ancorché riferite al concorso di notaio, debbono essere considerate come espressione del principio di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, sancito, a livello normativo, dall'art. 3 della Legge n.

241/1990 e, ancora prima, dall'art. 97, comma 1, Costituzione, la cui valenza dev'essere estesa a qualsiasi procedimento concorsuale.

Ritenuto, alla luce di tale recentissimo intervento del Legislatore e delle puntualizzazioni della Corte Costituzionale prima richiamate, di poter superare l'orientamento della giurisprudenza prevalente (Cfr. ex multis, Cons. Stato, IV, 1 febbraio 2001 n. 367; Cons. Stato, VI, 29 marzo 2002 n. 1786; Cons. Stato, VI, 10 gennaio 2003 n. 67; Cons. Stato, V, 21 novembre 2003 n. 7564; Cons. Stato, IV, 5 agosto 2005 n. 4165; Cons. Stato, V, 15 dicembre 2005 n. 7136) la quale, mossa dalla preoccupazione di garantire la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa, ha sempre affermato che, anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 241/1990, nelle procedure concorsuali l'attribuzione del punteggio numerico soddisfa l'obbligo della motivazione.

Rilevato che la giurisprudenza citata, alla quale questa Sezione nel passato ha aderito (Cfr. Tar Catania, Sezione IV, 15 settembre 2005 n. 1379), ha tuttavia ommesso di considerare che la valutazione di una prova ha natura composita, in quanto essa:

- costituisce l'espressione di un giudizio tecnico – discrezionale, che si esaurisce nell'ambito del procedimento concorsuale, allorché tale giudizio è positivo, di modo che essa può essere resa con un semplice voto numerico;
- rappresenta al tempo stesso, oltre che un giudizio, un provvedimento amministrativo che conclude il procedimento concorsuale, tutte le volte in cui alle prove di un candidato venga attribuito un punteggio insufficiente, donde la necessità, in tale ipotesi, che all'assegnazione del voto faccia seguito l'espressione di un giudizio di non idoneità, con il quale vengano esplicitate le ragioni della valutazione negativa, conformemente al disposto di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990, ove questo venga interpretato – conformemente all'orientamento prevalente - nel senso che la motivazione è necessaria solo per gli atti aventi contenuto provvedimentale.

Rilevato che la soluzione prospettata è coerente con le ripetute affermazioni giurisprudenziali secondo cui (Cfr. Tar Toscana, Sezione II, 4 novembre 2005 n. 5557), "in tema di prove scritte concorsuali, al candidato deve essere assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui ritiene che la commissione sia incorsa, sì da potere valutare la possibilità di un ricorso giurisdizionale e che, conseguentemente, il rispetto dei principi anzidetti impone che alla valutazione sintetica di semplice <<non idoneità>> si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla commissione, elementi e dati che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla commissione (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2004 n. 974)".

Rilevato altresì che, nei casi di valutazione negativa, ove sussista l'obbligo della motivazione, la competente Commissione è costretta ad un più attento esame degli elaborati, al fine di giustificare in maniera adeguata e puntuale il proprio operato, suscettibile di essere sottoposto al vaglio dell'Autorità giurisdizionale, il che sicuramente rafforza l'osservanza del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Costituzione.

Ritenuto, per le ragioni che precedono, modificando l'orientamento giurisprudenziale sin qui seguito, di annullare l'impugnato verbale redatto dai componenti la Commissione per gli esami di Avvocato, incaricata della correzione degli elaborati scritti, limitatamente alla correzione degli elaborati del ricorrente, ed il conseguenziale provvedimento di non

idoneità alla prova orale, emesso dalla Commissione per l'esame di Avvocato presso la Corte di Appello di CATANIA, sussistendo la denunciata violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990.

Ritenuto, per il resto, di assorbire le ulteriori censure.

B – Ritenuto che dalla superiore pronuncia deriva l'obbligo per l'Amministrazione di valutare ex novo gli elaborati scritti del ricorrente, conformandosi ai principi di diritto enucleati dal Collegio, e che tale valutazione dovrà essere effettuata dalla Commissione per gli esami di Avvocato di CAGLIARI, con l'osservanza di ogni modalità utile a garantire l'anonimato degli elaborati, e, in ogni caso, con una composizione diversa rispetto a quella della Sottocommissione che ha effettuato la prima valutazione (Cfr. Cons. Stato, IV, 20 febbraio 1998, n. 6250; Tar Veneto, Sezione I, 15 gennaio 2004, n. 62; Cons. Stato, V, 29 agosto 2005 n. 4407; Tar Napoli, Sezione II, 20 gennaio 2006 n. 764; Tar Veneto, Sezione III, 8 settembre 2006 n. 2882).

Ritenuto che il Presidente della Commissione per gli esami di avvocato di CATANIA dovrà pertanto trasmettere le fotocopie autenticate degli elaborati scritti del ricorrente - dalle quali dovranno essere stati cancellati i voti precedentemente attribuiti ed il precedente numero identificativo del candidato - alla Commissione per gli esami di Avvocato di CAGLIARI, affinché questa compia le valutazioni di competenza, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dei predetti elaborati.

Ritenuto che, all'atto della trasmissione, le predette fotocopie dovranno essere collocate in una busta nuova, provvista di nuovo numero identificativo progressivo, all'interno della quale sarà collocata una busta più piccola contenente le generalità del candidato, e che nella lettera di trasmissione dovrà essere indicata la Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di CAGLIARI che aveva effettuato la prima valutazione, per evitare che questa sia utilizzata per la seconda valutazione.

Ritenuto di compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, nei modi di cui in motivazione e con le prescrizioni ivi indicate.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Biagio Campanella, Presidente

Ettore Leotta, Consigliere

Francesco Brugaletta, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO